

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AGOSTINI, FUMAGALLI CARULLI,
BONAVITA, BERTONI, ALBERTINI, PELLICINI, CARUSO
Antonino, CENTARO, TAROLLI e TURINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1998

Abbuono delle somme indebitamente percepite a titolo di
pensioni di guerra o di assegni accessori

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la pensione di guerra è un atto risarcitorio nei confronti di quanti hanno sacrificato la propria integrità fisica al servizio della collettività nazionale e conseguentemente non è subordinata ad alcuna condizione reddituale, nè essa stessa costituisce reddito.

Esistono poi nella pensionistica di guerra alcuni assegni accessori che vengono corrisposti a domanda, quali la indennità speciale annua (tredicesima mensilità), l'indennità integrativa speciale, l'aumento di integrazione per moglie e figli, l'assegno di maggiorazione per le vedove e gli orfani, che sono subordinati al verificarsi di determinate condizioni, tra cui quella reddituale, così come soggetta al reddito è la pensione spettante ai genitori dei caduti e agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro.

Il Ministero del tesoro, procedendo ad una revisione di tutti i suindicati trattamenti e assegni pensionistici subordinati al reddito del pensionato, sta da tempo rilevando molti casi di indebito percepimento dovuto al modificarsi nel tempo dei requisiti che avevano dato luogo alla concessione dei trattamenti e degli assegni stessi, senza peraltro che abbia mai posto in essere alcuna precedente iniziativa per informare compiutamente e tempestivamente gli interessati dell'obbligo di denuncia del modificarsi di dette condizioni.

Si tratta, nella quasi totalità, di soggetti anziani che hanno già superato il settantesimo anno di età, titolari di trattamenti pen-

sionistici di assai limitata entità economica, spesso non in grado di distinguere un assegno pensionistico base da uno di natura accessoria.

Ebbene, a distanza di oltre cinquant'anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, cittadini che hanno sofferto in prima persona o che hanno subito la perdita degli affetti più cari non solo si vedono privati di una entrata che, pur se modesta, costituiva un punto fermo del loro bilancio familiare, ma si sentono considerati al di fuori della legalità per delle somme che hanno percepito sempre in perfetta buona fede, come è stato implicitamente riconosciuto dalla stessa Amministrazione del tesoro, che ha statuito che l'eventuale omissione di denuncia del venir meno dei requisiti previsti dalla legge non comporta dolo.

Inoltre, l'avvio da parte delle Direzioni provinciali del tesoro di procedimenti di recupero di importi spesso elevati ha getta to nella disperazione moltissime famiglie, per le quali il recupero di tali somme, per quanto rateizzato in un massimo di cinque anni, rappresenta un onere talmente pesante da sconvolgere in molti casi lo stesso bilancio familiare.

Non si può quindi negare che la richiesta di abbuono contenuta nel presente disegno di legge sia un atto dovuto dallo Stato non solo sotto il profilo giuridico, ma anche sotto quello morale nei confronti di una categoria di cittadini particolarmente benemerita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente somme a titolo di pensione di guerra, ovvero a titolo di assegni accessori delle medesime, non si fa luogo al recupero dell'indebitato, salvo nei casi in cui sia accertato il dolo da parte dell'interessato. Ai fini di detto accertamento, l'omissione di denuncia non costituisce reato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai procedimenti di recupero in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

